

Regolamento premio efficienza e qualità

A decorrere dal 1/1/1990 viene istituito il premio di efficienza e di qualità per tutti i dipendenti della Società, secondo gli importi definiti in calce al presente regolamento.

Detto premio sarà determinato mensilmente in applicazione del seguente indice:

$$I. \text{ Efficienza} = \frac{\text{Quantità prodotto "buona" X tempi standard} + \text{ore a econ. per produz. principale}}{\text{ore di presenza (operai + impiegati di produzione)}} \times 100 \times 10$$

$$II. \text{ Qualità} = \frac{\text{Ore per scarti e riparazione}}{\text{q.tà prodotto "buono" X tempi standard + ore a economia per prod. principale}} \times 100 \times 10$$

Specifiche di efficienza:

Quantità prodotta:

è la quantità accettata dal Collaudo (prodotti finiti + semilavorati).

Tempi standard:

sono quelli utilizzati nel mese di riferimento.

Ore a economia per produzione principale:

sono le ore spese per attività relative al prodotto principale per le quali non ^{sono} stati definiti i tempi di lavorazione.

Ore di presenza operai

+ impiegati di produzione:

sono le ore di presenza retribuite sul posto di lavoro.

Specifiche di qualità

Ore per scarti: sono le ore calcolate a tempi effettivi del ciclo di lavorazione o ad economia per la produzione considerata di scarto non riparabile.

Ore per riparazioni: sono le ore relative ad operazioni aggiuntive per riportare al normale standard qualitativo la produzione non accettata dal Collaudo.

M. M. M. M.
F. M. M. M.

M. M.

Luigi T.

M. M.

Gli indici base di riferimento ai quali dovrà corrispondere il valore del premio saranno individuati in relazione ai risultati conseguiti nel periodo settembre-novembre 1989; cioè la media ponderata degli indici di settembre-ottobre-novembre sarà considerato l'indice base di riferimento (valore X della tabella).

Per l'indice di efficienza ad ogni 1/2 punto in + o in - rispetto alla misura base ed entro una variazione massima di + 3 e minima di - 2, corrisponderà una variazione retributiva di L. 1.000/mese (o l'equivalente quota oraria).

Per l'indice di qualità corrisponderà un incremento di L. 1.000/mese ^(o l'equivalente quota oraria) ogni mezzo punto di miglioramento rispetto al valore base per una variazione massima di 3 punti.

Gli indici mensili di riferimento retributivo saranno calcolati considerando anche i 3 mesi precedenti, escludendo i mesi di agosto e dicembre per i quali verrà utilizzato l'indice del mese precedente.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREMIO EFFICIENZA/QUALITA'
(€ / MESE)

I.E. \ I.Q.	Y	Y-0,5	Y-1	Y-1,5	Y-2	Y-2,5	Y-3
X-2	76.500						
X-1,5							
X-1							
X-0,5							
X	80.500						86500
X+0,5							
X+1							
X+1,5							
X+2							
X+2,5							
X+3	86.500						96.100

*
=

M. J. R.
f. j.

A.M. V. H. S.

Associazione Industriali
della Provincia di Modena

AREGIME di cui 1/1/90 1/1/91

1°	60'000	36'000	24'000
2°	69'000	41'500	27'500
3° livello	75'000	45'000	30'000
4°	<u>80'500</u>	48'300	32'200
5°	91'000	54'600	36'400
5°S	98'000	58'800	39'200
6°	109'000	65'400	43'600
7°	120'000	72'000	48'000

scadenza 31/12/1991

UNA TANTUM uguale per tutti n. 700'000 di cui erogazione sarà con modalità: £ 200'000 nel gennaio '91
£ 250'000 " giugno '91
£ 250'000 " ottobre '91

Per i lavoratori assunti o usiti nel corso dell'anno '91, l'erogazione sarà riproporzionata per indicenni.

[Handwritten signatures and names]
es. amb. C. C. C.

Le R.S.A. potranno richiedere chiarimenti sulle
applicazioni delle presenti regolamentazioni al
responsabile del personale ed al responsabile Ausli-
lavoro - Potranno inoltre prendere conoscenza degli ele-
menti analitici costitutivi dei tempi, compresi i
tempi parziali (tempo rilevato o presuntivo, mag-
giorazioni, eccedense, organico) -

Potranno altresì richiedere, ove occorre, la ripetizione
delle rilevazioni e accedere ai luoghi di lavoro per
verificare ogni circostanza di fatto rilevante ai fini
della determinazione dei tempi -

[Signature]
[Signature]

[Signature]

AM
[Signature]
L. F. Bellare

PREMIO INCENTIVO DI RENDIMENTO

2) ORE INCENTIVATE (€/ORA)

LIVELLO \ R	97	98	99	100	101	102	103
1°	98,44	103,44	108,44	113,44	123,44	133,44	143,44
2°	114,48	119,48	124,48	129,48	139,48	149,48	159,48
3°	125,75	130,75	135,75	140,75	150,75	160,75	170,75
4°	136,01	141,01	146,01	151,01	161,01	171,01	181,01
5°	155,23	160,23	165,23	170,23	180,23	190,23	200,23

b) - ORE ECONOMIA - ORE INATTIVITA'
 - ORE INDIRETTE

€/ORA IN MISURA DEL 75% DELLE ORE INCENTIVATE CALCOLATO SULL'INDICE DI RENDIMENTO MEDIO DI STABILIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AM.
[Handwritten signature]

di importi saranno erogati per tutte le ore
di effettiva prestazione lavorativa, ed occasione
dei casi di infortunio sul lavoro e di malattie
per i quali saranno erogati gli importi relativi
agli indiretti (ovvero retribuzione prevista al punto b) -

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NORMATIVA DI APPLICAZIONE DELL'INCENTIVO DI RENDIMENTO

Per i lavoratori di cui alla Disciplina Speciale - Parte prima del C.C.N.L. vigente

I - PREMESSA

L'incentivo di rendimento è istituito in ottemperanza all'art.11-Disciplina speciale-Parte Prima DEL C.C.N.L. vigente inerente il lavoro a tempi predeterminati.

Le norme che regolano il sistema sono riportate di seguito.

II - CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Tempi di lavorazione

I tempi di lavorazione verranno rilevati e calcolati con le metodologie previste dal cronometraggio o dai tempi standard, ovvero preventivati.

Art. 2 - Tempi effettivi

Un tempo è da considerarsi effettivo quando, applicato alla misura del rendimento di un lavoratore normale, permette allo stesso di arrivare ad un indice di rendimento pari a 100 lavorando con normale abilità e normale impegno.

I tempi effettivi iscritti sui cicli di lavorazione sono utilizzati per la determinazione dell'indice di rendimento sul quale è basato l'incentivo.

Art. 3 - Comunicazione dei tempi di lavorazione

I tempi di lavorazione e le produzioni orarie a ciclo sono segnalati ai lavoratori interessati a mezzo di cicli di lavorazione depositati presso il Capo Squadra oppure a mezzo di bolle di lavorazione.

La segnalazione dei tempi comprenderà la descrizione del lavoro da svolgere. Verranno, inoltre, fornite al lavoratore le indicazioni e le spiegazioni opportune per metterlo in grado di effettuare il lavoro secondo le modalità prescritte e nel tempo assegnato.

Art. 4 - Avviamento nuove lavorazioni

I singoli programmi di avviamento sono elaborati dall'Azienda per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive.

Durante tali periodi i lavoratori percepiranno, per tutte le ore impiegate per lavorazioni in avviamento, la retribuzione ad economia.

Art. 5 - Assestamento dei tempi

Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui vengono assegnati e comunicati ai lavoratori interessati i tempi provvisori.

L'assestamento ha durata variabile in funzione della tipologia di lavorazione e cessa con l'assegnazione dei tempi definitivi.

In detto periodo i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più od in meno, le quali verranno di volta in volta comunicate ai lavoratori interessati.

Nel periodo di assestamento il lavoratore opera ed è retribuito ad incentivo.

Art. 6 - Modifiche ai tempi assestati

Quando siano intervenute variazioni tecniche ed organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall'Azienda o dal lavoratore.

Prof. M. M. RAY

T. J.

A.M.
deput
Forzani

.1..

Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato ai lavoratori nelle forme previste all'art. 3 comunicazione dei tempi di lavorazione; verranno del pari fornite al lavoratore le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro.

Art. 7 - Bolle supplementari "eventuali"

Ai tempi effettivi assegnati potranno essere aggiunte delle bolle supplementari, provvisorie ("eventuali"), per quei casi nei quali le condizioni di lavoro non corrispondono a quelle previste.

Le bolle supplementari provvisorie ("eventuali") verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano l'emissione.

Art. 8 - Reclami

Per reclami e controversie riguardanti l'applicazione del sistema di incentivo di rendimento in atto si applicheranno le norme e le procedure stabilite per i cottimi ed altre forme di incentivo dal vigente C.C.N.L.

Eventuali deficienze od eccedenze a singoli casi specifici di tempi di lavorazione saranno segnalate dai lavoratori e dai tecnici dell'Analisi Lavoro e ricontrollate; l'applicazione del nuovo tempo ricontrollato verrà fatta previa segnalazione agli interessati nelle forme di cui al precedente art. 3.

Da parte dei lavoratori la facoltà di reclamo verrà esercitata nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:

- a) il lavoratore potrà presentare reclamo al proprio Responsabile il quale lo esaminerà e richiederà, se ritenuto opportuno, all'Analisi Lavoro il controllo del tempo. L'Analisi Lavoro controllerà il tempo, di norma entro 7 (sette) giorni lavorativi per ogni singola operazione, dalla data di presentazione del

fuori
del
tempo

[Handwritten signature]

AL
gest
[Handwritten signature]

reclamo e farà pervenire al lavoratore, tramite il Capo Responsabile, la variazione o la conferma documentata del tempo;

b) il lavoratore, qualora non ritenga la risposta soddisfacente, potrà avanzare motivato reclamo scritto agli Enti preposti per il tramite della R.S.A. La R.S.A. lo rappresenterà ed assisterà nella trattazione della controversia il cui esame dovrà essere esaurito normalmente entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo scritto;

c) nel caso di mancato accordo la controversia verrà demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.

Qualora l'esame del reclamo dia luogo alla variazione del tempo assegnato, l'applicazione del nuovo tempo, ai fini della liquidazione dell'incentivo di rendimento, avrà decorrenza dalla data di presentazione del reclamo scritto.

Tuttavia, sino alla definizione della controversia, il reclamo di cui sopra non sospenderà l'esecutività di tempi assegnati.

Art. 9 - Rilievo quantità prodotte

Per il rilievo delle quantità prodotte verranno istituiti dei traguardi fissi, ai quali un apposito incaricato dell'Azienda rileverà i pezzi prodotti, su appositi cartellini.

La produzione verrà accreditata al gruppo di lavoratori a monte del traguardo.

III - CALCOLO DELL'INDICE DI RENDIMENTO

Art. 10 - L'indice di rendimento viene calcolato collettivamente per gruppi di lavori simili o concomitanti.

I lavoratori appartenenti ad un dato gruppo, per il quale si determina l'indice di rendimento, percepiranno l'incentivo stabilito in funzione dell'indice stesso.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and initials]

Agli effetti della determinazione dell'indice di rendimento i lavoratori si distinguono in:

Diretti - per i quali, di norma, l'indice è stabilito in funzione diretta del proprio lavoro (mano d'opera A).

Tale classe comprende i lavoratori che in linea tendenziale sono destinati alla trasformazione della produzione principale destinata alla vendita.

Indiretti - per i quali non si determina un indice di rendimento.

Tale classe comprende i lavoratori addetti indirettamente alla produzione principale (mano d'opera B), nonché gli addetti ai lavori ausiliari e di manutenzione (mano d'opera C) e gli addetti a lavori a carico dei Servizi (mano d'opera D).

Art. 11- Formula dell'indice di rendimento

L'indice di rendimento (R) è definito mediante la seguente formula:

$$R = \frac{\text{ore prodotte}}{\text{ore incentivate}} \times 100$$

Art. 12- Ore prodotte

Le ore prodotte sono valorizzate con la sommatoria dei prodotti del numero di particolari o complessivi lavorati per i relativi tempi effettivi assegnati.

Agli effetti del calcolo dell'indice di rendimento sono da includere nelle ore prodotte anche quelle relative alle bolle supplementari emesse con tempi predeterminati.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Art. 13 - Ore incentivate

Sono ore di presenza impiegate per l'esecuzione di lavori per i quali sono stati predeterminati i tempi di lavorazione.

Sono definibili mediante la formula:

$$\text{ore incentivate} = \text{ore presenza} - \text{ore economia} - \text{ore inattività}$$

Art. 14 - Ore di presenza

E' il numero di ore rilevabili dal cartellino di bollatura di ogni lavoratore.

Art. 15 - Ore ad economia

Per ore ad economia dei gruppi di incentivo si intendono esclusivamente quelle ore impiegate in lavori per i quali non sia stato determinato il tempo di esecuzione.

Art. 16 - Ore di inattività

Per ore di inattività si intendono le ore perse per uno dei seguenti motivi:

- mancanza materiali;
- mancanza attrezzi, utensili o mezzi di lavoro;
- guasto macchina o impianti;
- mancanza energia elettrica;
- ecc.....

Art. 17 - Scarto a rottame - Riparazione scarti

Le ore di scarto a rottame sono quelle, calcolate a tempi effettivi del ciclo di lavorazione, degli elementi scartati e giudicati non riparabili.

Ai fini del calcolo dell'indice di rendimento si procederà come segue:

- entreranno nel computo dell'indice di rendimento gli scarti non imputabili all'esecutore;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ad.
Luzi T
Luzi T
Luzi T

- saranno dedotti dal computo dell'indice di rendimento gli scarti imputabili all'esecutore.

Le ore di riparazione scarti sono quelle relative ad operazioni aggiuntive indispensabili per riportare al normale standard qualitativo gli elementi giudicati non accettabili.

IV - DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI INCENTIVO

La determinazione dei livelli di incentivo per la diversa tipologia di ore è regolamentata dagli articoli successivi:

Art. 18 - L'incentivo di rendimento verrà determinato mensilmente e potrà oscillare da mese a mese, in funzione dell'indice di rendimento.

Art. 19 - Lavoratori diretti - Ore incentivate

L'incentivo di rendimento dei lavoratori diretti sarà determinato in conformità della tabella allegata alla presente normativa. Esso è dovuto sulle ore incentivate, cioè ore di presenza al netto delle ore ad economia e delle ore di inattività.

Art. 20 - Lavoratori diretti - Ore ad economia ed ore di inattività

Per le ore ad economia e per le ore di inattività dei lavoratori diretti verrà corrisposto al lavoratore l'importo dell'incentivo di rendimento stabilito per i lavoratori indiretti, calcolato sulla media dello Stabilimento.

Il rilievo delle ore ad economia (per le sole cause specificamente previste) nonché delle ore di inattività e la correlativa liquidazione dell'incentivo di rendimento per tali ore spettante devono essere operati individualmente per ogni lavoratore diretto.

Art. 21 - Lavoratori indiretti

Per tutti i lavoratori indiretti l'incentivo di rendimento verrà pagato in relazione al rendimento medio dello Stabilimento di appartenenza e verrà corrisposto per tutte le ore di presenza qualunque sia la percentuale di inattività degli operai diretti.

Art. 22 - Tabelle dell'incentivo di rendimento

Il normale livello di produttività corrisponde ad un indice di rendimento pari a 100 su 100, con ciò significando che gli organici ed il carico di lavoro saranno stabiliti dall' Azienda a livello 100.

Il mancato raggiungimento dell'indice 100 può esclusivamente determinarsi per cause non imputabili direttamente al lavoratore e non rilevabili dal sistema organizzativo.

I valori in lire e gli andamenti dell'incentivo di rendimento sono fissati nella tabella allegata alla presente normativa di cui forma parte integrante.

Art. 23 - Poichè con il sistema disciplinato dalla presente normativa l'Azienda consente di conseguire un utile di incentivo almeno pari a quello corrispondente a quanto previsto dal comma 2 - art. 11 - Disciplina Speciale - Parte Prima del C.C.N.L. vigente, i singoli lavoratori garantiscono mediamente livelli produttivi corrispondenti all'indice di rendimento riferito alla normale abilità ed impegno.

Art. 24 - Nel caso si dovesse constatare una sensibile caduta degli indici di rendimento e quindi dei relativi importi, le R.S.A. potranno intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. Nel caso di mancato accordo la questione potrà essere esaminata dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali di categoria.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]
L. 1/1
Prof. de la...
AM.